

ASSA SPA

(Stazione appaltante)

SERVIZIO

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.)

per le imprese appaltatrici e per i lavoratori autonomi di seguito denominati Ditta Appaltatrice

Dati dell'Appalto	
Oggetto del Contratto: Manutenzione generale del verde pubblico cittadino anno 2019 – LOTTO 2 Zona "SUD"	
Descrizione sintetica delle attività previste in contratto: i Lavoro/Servizio/Fornitura di seguito denominati "prestazioni" sono : taglio erba, siepi, gestione roseti, potatura e abbattimento alberi, indagini VTA, trattamento fitosanitari, diserbo stradale, gestione impianti d'irrigazione	
Sede dell'Appalto: Territorio comunale e cortili scolastici e plessi comunali	
Bando di gara n.	Procedura di gara:
Impegno della spesa effettuato con determinazione n. cron. del n. mecc., esecutiva dal	
Importo a base di gara: €. di cui €. per servizi soggetti a ribasso d'asta.	
Gli oneri di sicurezza per la eliminazione delle interferenze non soggetti al ribasso sono pari a € 2.377,15=	
Durata del contratto: Anno 2019	Ribasso offerto: %

Il presente documento è costituito dalle seguenti sezioni:

documenti STANDARD

messi a disposizione delle ditte concorrenti / aggiudicatarie,
reperibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Novara, sezione Bandi e Appalti, DUVRI.

Sezione 1 – Istruzioni Tecniche di Sicurezza

(Misure prevenzione e protezione standard riferiti all'edificio/strutture/impianti oggetti dell'appalto).

Note per la compilazione: nessuna compilazione da parte del RUP o dal DEC, dal Dirigente/il Preposto della sede oggetto dell'appalto e dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

Sezione 2 – Informazioni LUOGHI DI LAVORO

(informazioni sui rischi e misure di prevenzione già individuate per ogni singolo luogo di lavoro).

Note per la compilazione: nessuna compilazione da parte del RUP o dal DEC, dal Dirigente/il Preposto della sede oggetto dell'appalto e dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

Sezione 3 - Norme comportamentali per operatori esterni alle strutture comunali

(norme di comportamento generali da tenere nei luoghi di lavoro da parte degli appaltatori/fornitori, ecc)

Note per la compilazione: nessuna compilazione da parte del RUP o dal DEC, dal Dirigente/il Preposto della sede oggetto dell'appalto e dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

Sezione 4 - Planimetrie edificio (non presenti nei documenti di appalto)

(planimetrie piano emergenza edificio / struttura) con nota ... qualsiasi uso difforme sarà punibile ai sensi di legge.

Note per la compilazione: nessuna compilazione da parte del RUP o dal DEC, dal Dirigente/il Preposto della sede oggetto dell'appalto e dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

documenti ESECUTIVI

Sezione 5 - Verbale di cooperazione, coordinamento e sopralluogo congiunto

(coordinamento e valutazioni rischi interferenza a seguito di sopralluogo congiunto all'edificio/strutture /impianti oggetti dell'appalto)

Note per la compilazione: compilazione da parte del RUP o dal DEC, dal Dirigente/il Preposto della sede oggetto dell'appalto e dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice.

AVVERTENZA - Le sezioni 1-2-3- sono recepite integralmente nel contratto d'appalto, mentre la sezione 5 e i suoi aggiornamenti lo diverranno al momento della sottoscrizione congiunta.

PARTE 1 - INFORMAZIONI SULL'ENTE COMMITTENTE COMUNE DI NOVARA

Generalità dell'Ente Committente		
Ragione Sociale	Comune di Novara	
Sede Legale:	Via F.lli Rosselli, 1 Novara - 28100	Tel. 03213701
Attività Esercitata	Pubblica Amministrazione Ente Locale	
Partita IVA	00125680033	
Categoria (Codice ATECO)	O - 84: Pubblica Amministrazione	
Dotazione Organica	731	
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto		
Datore di Lavoro:	Dr. Zanino Davide	Tel. 0321370 2756
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dal 01/12/2015	Geom. Ciavarelli Nicola	Tel. 03213702411
Responsabile Nucleo Sicurezza Servizio Personale e Organizzazione	Gabriella Gentile	Tel. 03213703689
Medico Competente:	Dr. Bonvini Daniele	Tel. 03213703689
	Dr.ssa Pancioha Maricica	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:	Vidali Mauro	
	De Grandis Sara	
	Gavin Mauro	
Nominativi degli addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio, primo soccorso)	I nominativi sono esposti nelle bacheche "informa sede di lavoro comunale.	
Figure Ente, Referenti per il Contratto (Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente)		
Responsabile Unico del Procedimento	T
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	T
Referente del Dirigente per l'esecuzione del contratto ed alla vigilanza del DUVRI.	T
Indirizzo posta elettronica – Internet - fax :	
Ufficio Contratti Stazione appaltante (telefono, fax e-mail) :	Tel. 0321	F
Figure Referenti della sede oggetto del contratto		

Dirigente della sede oggetto dell'intervento
Preposto della sede oggetto dell'intervento
Ulteriori informazioni riguardanti il luogo di lavoro oggetto dell'appalto, sono riportate sul “Verbale di cooperazione, coordinamento e sopralluogo congiunto” , allegato al presente documento.	

PARTE 2 – DEFINIZIONI e METODOLOGIA VALUTATIVA

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto o in cui i servizi costituiscono l'oggetto principale del contratto.

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del medesimo decreto legislativo, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per

se espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto: rappresenta, nei confronti dell'impresa, l'amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l'impresa aggiudicatrice, dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'amministrazione sull'esecuzione del contratto.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett. b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione

dell'evoluzione dell'appalto (art.26 c.1 lett. b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.Lgs.n°81/2008. L'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.Lgs. n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato XIII del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Lavori ricadenti nella disciplina del Titolo IV (cantiere) eseguiti da più imprese (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08) opere edili o di ingegneria civile: non si elabora il DUVRI, l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5.

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-legge", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal DUVRI sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.gs n°81/2008.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quel DUVRI li riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel DUVRI per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.gs n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.gs n°81/2008.

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.L.gs n°81/2008).

PARTE 3 - METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Nell'ipotesi di appalto a **contatto rischioso**, per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza applicando la **Matrice di Valutazione Rischi** qui descritta: **Ri = Pi x Di** dove:

Ri = Rischio da interferenza;

Pi = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;

Di = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza.

Nella scala delle Probabilità "Pi" (vedere Tab. 1) gli elementi principali che concorrono all'incremento del livello di Probabilità:

- la concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio;
- la possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili;
- la necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l'eliminazione delle interferenze e loro
- affidabilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi,
- la necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavoratori);
- la tipologia e durata delle attività;
- il confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità:

Tabella 1: Scala delle probabilità di accadimento "Pi"

Valore	Livello	Definizione
4	Molto probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte

3	Probabile	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.
2	Poco probabile	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
1	Improbabile	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.

Nella scala della gravità del danno "Di" (vedere Tab.2), gli elementi principali che concorrono all'incremento della gravità di danno sono:

- La tipologia di rischio (analisi dell'anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare una esposizione a uno o più agenti materiali).
- Le caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e conseguenze dell'esposizione (danno).
- Le caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti esposti al rischio).
- Confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di gravità del danno:

Tabella 2: Scala della gravità del danno "Di"

Valore	Livello	Definizione
4	Molto Grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); Lesioni con inabilità permanente o morte.
3	Grave	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
2	Medio	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
1	Lieve	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.

La significatività del rischio da interferenze "Ri" (vedere Tab. 3) sarà classificata tenendo conto che i rischi che possono provocare i danni più gravi da 9 a 16 (probabilità elevata, danno molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all'origine degli assi da 1 a 3 (probabilità trascurabile, danno lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti da 4 a 8.

In ogni caso, ove necessario, la determinazione del livello di rischio potrà avvenire anche a seguito di approfondimenti specifici (indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.).

Per ciascun rischio saranno quindi definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate dalla Committenza e dalle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, preliminarmente allo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Tabella 3: Scala di potenzialità del rischio "Ri" = (Pi x Di)

Scala delle probabilità Pi		Scala Gravità del danno Di				Ri
		Lieve	Medio	Grave	Molto Grave	
		1	2	3	4	
Molto probabile	4	4	8	12	16	9-16= Probabilità elevata, danno molto grave
Probabile	3	3	6	9	12	
Poco probabile	2	2	4	6	8	4-8 = Probabilità media da non trascurare, danno medio
Improbabile	1	1 (*)	2	3	4	1-3= Probabilità trascurabile, danno lieve

(*) Si ritiene possibile considerare trascurabili (e di poter quindi interrompere a questo punto la relativa procedura di valutazione) quei rischi la cui stima fornisce un livello finale Ri = 1

PARTE 4 – FINALITA'

Il presente documento di valutazione e gli allegati in premessa (sezione 1/2/3) sono stati predisposti preventivamente alla fase di appalto e allegati per presa visione e accettazione dell'Appaltatore al bando di gara, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del DLgs. 81/2008.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza viene effettuato con una valutazione presunta dei rischi standard e specifici che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di lavoro / Dirigente della sede nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell'appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del DLgs. 81/2008;
- l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso l'informazione reciproca in merito a tali misure, anche al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 26 commi 1 e 2 del DLgs. 81/08 e s.m.i., vengono qui fornite le informazioni su:

- rischi specifici** presenti presso ciascuna sede comunale oggetto dell'appalto, che andranno verificati e circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell'inizio delle attività in appalto, compilando l'apposito verbale parte integrante del contratto.
- le istruzioni tecniche e di sicurezza per le imprese appaltatrici, misure di prevenzione, protezione ed emergenza vigenti;**
- eventuali oneri della sicurezza per la eliminazione delle interferenze**, non soggetti a ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico del Comune di Novara, in quanto proprietaria degli immobili; restano, pertanto, a carico dell'aggiudicatario, i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di prestazioni.

PARTE 5 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a **Appalto a contatto rischioso** per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e le attività lavorative normalmente svolte all'interno di ciascuna sede comunale, vengono fornite le seguenti informazioni:

- i rischi specifici presenti presso la sede comunale oggetto dell'appalto, che andranno verificati e

- circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell'inizio delle attività in appalto;
- i rischi da interferenza presenti presso la sede oggetto dell'appalto, con indicazione delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta, sui rischi derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze;
 - gli eventuali oneri della sicurezza per la eliminazione delle interferenze, non soggetti a ribasso di gara, determinati.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza viene effettuato considerando i rischi standard e specifici presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attività in appalto, con una valutazione presunta dei rischi interferenti, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

A seguito della presentazione della documentazione della Ditta Appaltatrice, in particolare con la definizione degli ulteriori rischi indotti nell'ambiente di lavoro dall'appaltatore, avviene l'aggiornamento del presente documento in riferimento a tutte quelle attività preventive da porre in essere al fine di prevenire eventuali interferenze (*Cassazione Penale, Sez. 4, del 21/02/2012, n. 6857*).

Il verbale, sottoscritto per accettazione, integra gli atti contrattuali. (DUVRI definitivo).

La Ditta Appaltatrice, in base alle proprie esperienze e valutazioni, deve comunque segnalare una attività interferente pericolosa, non valutata o determinata dalla presenza di nuove Ditte Appaltatrici presso l'area interessata e richiedere una integrazione al D.U.V.R.I.. Tali proposte saranno oggetto di attenta valutazione da parte del RUP.

Lavori ricadenti nella disciplina del Titolo IV (cantiere) eseguiti da una sola impresa (art 89 c. 1 lett. a) DLgs. 81/08) opere edili o di ingegneria civile: a seguito dell'aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Ditta Appaltatrice, dovrà presentare al R.U.P. o al D.E.C. il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ed eventuali integrazioni, sulla cui base sarà aggiornato il DUVRI.

Per i luoghi di lavoro non dipendenti giuridicamente dal Committente (es: scuole d'infanzia, scuole Primarie e Secondarie, Tribunale, impianti sportivi ecc.), così come previsto dall' art. 26 del DLgs. 2008, n. 81 come modificato dal d.lgs. 2009 n° 106 comma 3 -ter, viene redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI Standard) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto (**Sezione 1 – Istruzioni Tecniche di Sicurezza**).

Il Datore di lavoro / Dirigente dei luoghi di lavoro non dipendenti dal Committente presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione nel Verbale di cooperazione, coordinamento, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, è parte integrante degli atti contrattuali.

PARTE 6 - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

(art.26 c 1-lettera a) DLgs.81/08 e s.m.i)

Tra i fondamentali prescritti dall'art. 26, vi è la verifica a cura del Committente, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e dei requisiti tecnico professionali, oltre alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C. in corso di validità), dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, in base alle dichiarazioni e certificazioni allegate in sede di gara.

PARTE 7 – COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a €. 2.393,92 e non sono assoggettati al ribasso di gara.

Qualora il suddetto importo sia pari a zero, si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento, comprese quelle di cui all'allegato "Verbale di cooperazione, coordinamento e sopralluogo congiunto", nonché negli eventuali Verbali redatti in corso d'opera, che si rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.

Dettaglio costi della sicurezza da interferenza in merito all'attività oggetto dell'appalto		
n	Costi per l'eliminazione delle interferenze	(€)2.377,15
	Imprevisti e arrotondamento	
Totale costi		(€)2.377,15

La descrizione delle lavorazioni e dei prezzi è stata ricavata dal prezzario Regione Piemonte Ultimo edito o dal prezzario dell'Ente e, dove non possibile, da indagini di mercato e analisi prezzi.

I prezzi unitari esposti comprendono la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento, l'ammortamento e quant'altro necessario a dare il lavoro/servizio/fornitura compiuto a regola d'arte oltre a spese generali e utile d'impresa, così come precisato nella sezione premessa del suddetto prezzo.

La Ditta Appaltatrice, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una o più attività interferenti pericolose e richiedere una modifica al presente documento.

Il presente documento e allegati, redatti in ai sensi del DLgs. n. 81/2008 art 26, costituiscono parte integrante del Contratto di Appalto cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Luogo _____ e data ____ / ____ / _____

Timbro e Firma

(Il RUP)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo _____ e data ____ / ____ / _____

Timbro e Firma

(La Ditta Appaltatrice)